

ORDINANZA n. 104
del 11 MAR. 2020

Copia con

soffocritico di

firma era valida al momento

Aosta, il

11 MAR. 2020

ROA-M-106

Région Autonome



Regione Autonoma

Valle d'Aoste

Valle d'Aosta

OGGETTO: Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Statuto di Autonomia speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento n. 648 del 9 marzo 2020 "Estensione all'intero territorio nazionale delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera f del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020".

VISTA la nota a firma congiunta del Commissario straordinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta Angelo Pescarmona e del Coordinatore del Dipartimento Sanità e Salute Ezio Garrone prot.

n. 1530 del 10 marzo che evidenzia all'Unità di Crisi, che all'interno dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche, dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità non è possibile seguire i comportamenti corretti e le misure igienico sanitarie come indicate dai DPCM dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, ovvero il mantenimento della distanza di 1 metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, in quanto gli utenti presentano medie e gravi disabilità psico-fisiche e necessitano di essere accuditi direttamente.

VISTE le note prot. n. 7577 e prot. n. 7578 in data 10 marzo 2020 dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, Dipartimento politiche sociali, Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.

VISTA la continua e rapida evoluzione dell'emergenza da COVID-19 che vede attualmente 35 comuni della Regione coinvolti con 213 persone in isolamento domiciliare, 17 positivi di cui 2 in ricovero e 1 decesso, con un unico presidio ospedaliero.

RITENUTO alla luce di quanto suesposto pertanto opportuno intervenire con ulteriori misure di contenimento proponendo con urgenza la chiusura servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche, dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità.

RITENUTO ancora che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

SU PROPOSTA dell'Unità di crisi.

ORDINA

La chiusura servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche, dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Presidente della Regione
Renzo Testolin

